

COMUNE DI VIGNONE

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO: 24

DATA: 13/11/2020

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

L'anno duemilaventi, il giorno tredici del mese di novembre alle ore 19:00, nella sala consiliare del comune di Vignone in piazzale Pertini n. 1, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione, nelle persone dei signori:

Nominativo	Presente	Assente
1) ARCHETTI Giacomo Maurizio	X	
2) SENA Fabrizio		X
3) RESENTINI Valerio	X	
4) TAGLIONI Maria	X	
5) FASOLO Roberto	X	
6) MEREGALLI Olga	X	
7) GEAT Annamaria	X	
8) BELLANTONI Davide	X	
9) VERAZZI Magda	X	
10) LAZZARINI Gianluca	X	
11) MANNI Sergio	X	
TOTALI	10	1

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale Dott.ssa Paola Marino.

Il Presidente ARCHETTI Giacomo Maurizio, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Il Presidente invita il Consiglio a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto di cui alla proposta di deliberazione che si allega al presente atto per farne integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

DATO ATTO che la suddetta proposta è corredata dei pareri previsti dall'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

UDITA la relazione del Sindaco;

PRESO ATTO dell'intervento del Cons. Manni che chiede di precisare se le cinque sepolture in più dei non residenti pagherebbero una tariffa più alta rispetto ai residenti;

UDITA la risposta del Sindaco, che conferma tale intenzione;

PRESO ATTO della richiesta del Cons. Verazzi che chiede se, una volta effettuata la riesumazione, i resti possano essere tumulati nelle tombine, e quale sia l'attuale disponibilità delle stesse;

UDITA la risposta del Sindaco, il quale risponde positivamente alla prima domanda e, in merito alla seconda, che, dopo i lavori svolti a fine 2018, la disponibilità dovrebbe essere, a memoria, di circa 40 cellette, con tariffa rimasta immutata;

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI i successivi DPCM attuativi del succitato decreto che contengono misure volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica e che dispongono, *inter alia*, limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'art. 73, comma 1, del DL 18/2020 testualmente recita: "Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente";

VISTO il decreto sindacale n.3 del 25.03.2020;

Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:

- a) il Sindaco, gli Assessori/i Consiglieri e il Segretario Comunale sono contemporaneamente collegati in videoconferenza;
- b) tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal sottoscritto Segretario Comunale;

- c) lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- d) è stata garantita una interlocuzione ordinata dei soggetti partecipanti, la loro effettiva partecipazione alle decisioni nonché la chiara, inequivoca e libera espressione delle opinioni e la trasmissione di documenti;
- e) l'espressione del voto ha consentito di identificare da parte del Presidente i lavori del Consiglio Comunale e da parte del Segretario Comunale, in modo inequivoco, l'espressione della volontà in modo libero e informato.

ESSENDO n. 10 i presenti alla votazione, con voti favorevoli n.7, astenuti n.3 (Conss. Verazzi, Lazzarini e Manni), espressi in forma palese con chiamata nominativa da parte del Segretario Comunale;

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

VISTO e RICHIAMATO il nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 27.12.2018;

VISTI i commi 1 e 2 dell'art.21 del Regolamento, i quali dispongono quanto segue:

“Art. 21 - AMMISSIONE NEI CIMITERI

1. Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, le salme ed i resti e sono conservate e/o disperse le ceneri di persone:

- a) decedute nei territori del Comune di Vignone e di Arizzano;*
- b) ovunque decedute, ma aventi nei Comuni suddetti, al momento della morte, la residenza;*
- d) ovunque decedute, ma aventi nei Comuni suddetti, al momento della nascita, la residenza;*
- c) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285 del 10.9.1990;*

2. Independentemente dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevute le salme, le ceneri nonché i resti mortali di persone aventi diritto al seppellimento in loculi oggetto di concessione cimiteriale o in sepolture private.”;

VISTI, inoltre, i commi 1 e 2 dell'art.27 del Regolamento:

“Art. 27 - INUMAZIONE

1. Le sepolture in terra si distinguono in:

- a) sepolture in campo comune,*
- b) sepolture in campo giardino (area concessa a privati).*

2. Le prime hanno una durata di 10 (dieci) anni decorrenti dal giorno del seppellimento e vengono assegnate previo pagamento della relativa tariffa. Le seconde hanno una durata superiore e vengono assegnate in concessione anch'esse previo pagamento di relativa tariffa.”;

PRESO ATTO di alcune richieste pervenute al Comune, in merito alla possibilità di sepoltura in campo comune di persone non decedute nei territori comunali di Arizzano e Vignone, né qui residenti, al momento della morte o della nascita;

RILEVATA le sempre maggiori richieste di concessione di loculi o sepolture private e, pertanto, la disponibilità di aree da destinare a sepolture in campo comune, e ritenuto di venire incontro alle volontà manifestate, provvedendo ad approvare le necessarie modifiche regolamentari, anche al fine di limitare tale possibilità tenendo conto della disponibilità delle aree cimiteriali;

RITENUTO, pertanto, di modificare l'art.21 del Regolamento vigente, secondo il testo seguente:

“Art. 21 - AMMISSIONE NEI CIMITERI

1. Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, le salme ed i resti e sono conservate e/o disperse le ceneri di persone:

- a) decedute nei territori del Comune di Vignone e di Arizzano;*

- b) ovunque decedute, ma aventi nei Comuni suddetti, al momento della morte, la residenza;
- c) ovunque decedute, ma aventi nei Comuni suddetti, al momento della nascita, la residenza;
- d) ovunque decedute, e ovunque residenti al momento della morte o della nascita, nel limite di n.5 sepolture annuali;
- e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285 del 10.9.1990;

In merito alla disposizione di cui alla lettera d) del presente comma, è fatto salvo il diritto della Giunta del comune capofila di sospendere le sepolture, qualora si rilevi l'indisponibilità delle aree cimiteriali destinate alle sepolture in campo comune, ovvero di consentire, con apposita deliberazione adeguatamente motivata in ordine all'eccezionalità dell'autorizzazione, un numero superiore di sepolture annuali rispetto a quale stabilite.

2. Independentemente dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevute le salme, le ceneri nonché i resti mortali di persone aventi diritto al seppellimento in loculi oggetto di concessione cimiteriale o in sepolture private.”;

RITENUTO, conseguentemente, di procedere alla modifica dell'art.27 del Regolamento, secondo il seguente testo:

“Art. 27 - INUMAZIONE

1. Le sepolture in terra si distinguono in:

- a) sepolture in campo comune,
- b) sepolture in campo giardino (area concessa a privati).

2. Le prime hanno una durata di 10 (dieci) anni decorrenti dal giorno del seppellimento e vengono assegnate previo pagamento della relativa tariffa. Le seconde hanno una durata superiore e vengono assegnate in concessione anch'esse previo pagamento di relativa tariffa.

2-bis. Con apposita deliberazione di Giunta comunale, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento, sono stabilite le tariffe differenziate relativamente alle sepolture in campo comune di cui all'art.21 comma 1 lett.d) del presente Regolamento”;

VISTO l'art.42 del D.Lgs.267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1) DI MODIFICARE l'art.21 del Regolamento di Polizia Mortuaria secondo il testo seguente:

“Art. 21 - AMMISSIONE NEI CIMITERI

1. Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, le salme ed i resti e sono conservate e/o disperse le ceneri di persone:

- a) decedute nei territori del Comune di Vignone e di Arizzano;
- b) ovunque decedute, ma aventi nei Comuni suddetti, al momento della morte, la residenza;
- c) ovunque decedute, ma aventi nei Comuni suddetti, al momento della nascita, la residenza;
- d) ovunque decedute, e ovunque residenti al momento della morte o della nascita, nel limite di n.5 sepolture annuali;

e) *i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285 del 10.9.1990;*

In merito alla disposizione di cui alla lettera d) del presente comma, è fatto salvo il diritto della Giunta del comune capofila di sospendere le sepolture, qualora si rilevi l'indisponibilità delle aree cimiteriali destinate alle sepolture in campo comune, ovvero di consentire, con apposita deliberazione adeguatamente motivata in ordine all'eccezionalità dell'autorizzazione, un numero superiore di sepolture annuali rispetto a quale stabilite.

2. Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sono parimenti ricevute le salme, le ceneri nonché i resti mortali di persone aventi diritto al seppellimento in loculi oggetto di concessione cimiteriale o in sepolture private.”;

2) DI MODIFICARE l'art.27 del Regolamento di Polizia Mortuaria secondo il testo seguente:

“Art. 27 - INUMAZIONE

1. Le sepolture in terra si distinguono in:

- a) sepolture in campo comune,*
- b) sepolture in campo giardino (area concessa a privati).*

2. Le prime hanno una durata di 10 (dieci) anni decorrenti dal giorno del seppellimento e vengono assegnate previo pagamento della relativa tariffa. Le seconde hanno una durata superiore e vengono assegnate in concessione anch'esse previo pagamento di relativa tariffa.

2-bis. Con apposita deliberazione di Giunta comunale, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento, sono stabilite le tariffe differenziate relativamente alle sepolture in campo comune di cui all'art.21 comma 1 lett.d) del presente Regolamento”;

3) DI TRASMETTERE la presente Deliberazione al Comune di Arizzano e all'ASL del VCO e di pubblicare il Regolamento sul sito istituzionale dell'Ente.

Il proponente
f.to Giacomo Maurizio ARCHETTI

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to ARCHETTI Giacomo Maurizio

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to : Resentini Valerio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dott.ssa Paola Marino

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

La sottoscritta Dott.ssa Paola Marino, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Paola Marino

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta Dott.ssa Paola Marino, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.sa Paola Marino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Paola Marino

VIGNONE, li 21/11/2020

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

VIGNONE, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Marino

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Marino